IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **218**

DI DATA: **05/08/2022**

OGGETTO: **Fornitura di riprese e montaggio video per la manifestazione "Notte dei Ricercatori 2022"**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☑ impegno 1113/2022

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che

- il 30 settembre 2022 si svolgerà, in tutta Europa, la manifestazione "Notte dei Ricercatori 2022" e che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47 d.d. 30 maggio 2022 ha approvato la partecipazione dell'Ente;
- Area Science Park in qualità di partner, parteciperà attivamente alla manifestazione, organizzando l'iniziativa "PASSI VERSO LA NEUTRALITÀ CLIMATICA": un percorso a piedi dal campus di Basovizza fino al Porto Vecchio, cuore pulsante della Notte dei Ricercatori 2022 di Trieste, durante il quale scienziate e scienziati del sistema di Area Science Park racconteranno il loro contributo alla neutralità climatica;

PRESO ATTO che Area Science Park intende realizzare un video per raccontare l'iniziativa, divulgarne i contenuti di ricerca e testimoniare la propria partecipazione alla manifestazione europea;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di valore inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito alla facoltà delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

VISTO l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente alla fornitura oggetto della presente disposizione;

PRESO ATTO che**:**

- a seguito di indagine informale di mercato, sono stati richiesti i seguenti preventivi:
 - Ladini Giulio Cristian, Vicolo Degli Scaglioni, 20/01, 34141 - Trieste (TS), P. IVA: 01362720326;
 - Diego Cenetiempo, Via Giuseppe Giusti, 17, 34135 – Trieste (TS), P. IVA: 01196020323;
 - Terroir Film, Via Scala Santa, 65, 34135 - Trieste (TS), P. IVA: 01299620326;

- dalla valutazione delle proposte pervenute, il miglior preventivo è risultato essere quello dell'operatore economico Diego Cenetiempo, che ha offerto un servizio molto più

completo al prezzo di Euro 2.392,00 omnicomprensivi, in esenzione IVA perché in regime forfettario;

PRESO ATTO che, nonostante il preventivo di Diego Cenetiempo non sia il più economico in quanto la Terroir Film ha presentato un'offerta di Euro 2.185 + IVA, questo risulta essere il migliore in quanto al servizio base richiesto, ha aggiunto un servizio di riprese dall'alto con droni e quattro operatori/tecnici invece di due, con una maggiorazione minima di costo;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto all'operatore economico Diego Cenetiempo, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, in ragione dell'importo contrattuale;

- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo totale di euro 2.392,00 omnicomprensivi, sul capitolo 313/2022 "COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE CONVEGNI", progetto 99062 "MARKETING A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE", che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli inviti, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, poiché l'operatore economico Diego Cenetiempo non è stato affidatario di appalti da parte di questa Amministrazione;

DATO ATTO che il CIG attribuito a questa procedura è Z573767650

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo il positivo esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;

RICHIAMATO l'articolo 25 dello Statuto dell'Amministrazione che definisce le competenze del Direttore Generale;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto all'operatore economico Diego Cenetiempo, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, fuori ambito MePA, in ragione dell'importo contrattuale;

- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo totale di euro 2.392,00 omnicomprensivi, sul capitolo 313/2022 "COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE CONVEGNI", progetto 99062 "MARKETING A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE", che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
04.08.2022
15:41:08
GMT+01:00

ALLEGATI: PROPOSTA CONTRATTUALE

Spettabile

Diego Cenetiempo
Via Giuseppe Giusti, 17
34135 Trieste
C. F. CNTDGI78L15L424C
P. IVA 01196020323

Via PEC: DIEGOCENETIEMPO@PEC.IT

Prot. APS/SER/22/___/PEC:

Trieste, __ agosto 2022

Oggetto: PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO PER L'INIZIATIVA "NOTTE DEI RICERCATORI 2022" – CIG: Z573767650

Si fa seguito agli accordi intercorsi, e si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO PER L'INIZIATIVA "NOTTE DEI RICERCATORI 2022"

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato da Anna Sirica, ruolo Direttore Generale domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominato "l'**Amministrazione**";

premesso che

1. sulla base delle necessità segnalate da parte dell'Ufficio Comunicazione e dal Portavoce del Presidente, Area Science Park ha avviato una procedura per l'affidamento del servizio di realizzazione di riprese e montaggio video per l'iniziativa "NOTTE DEI RICERCATORI 2022: I CONFINI DELLA SCIENZA. Innovazione e ricerca: limiti etici e nuove frontiere";
2. con disposizione del Direttore Generale n. __DGE di data __/08/2022, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, il servizio di realizzazione di riprese e montaggio video per l'iniziativa "NOTTE DEI RICERCATORI 2022: I CONFINI DELLA SCIENZA. Innovazione e ricerca: limiti etici e nuove frontiere" all'operatore economico Diego Cenetiempo, Via Giuseppe Giusti 17, 34135, Trieste, C. F. CNTDGI78L15L424C, P. IVA 01196020323**,**(di seguito denominato Appaltatore);
3. sono state completate, con esito regolare, le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore, cui la presente proposta è risolutivamente condizionato ai sensi del successivo articolo 14;
4. l'Appaltatore conviene che il contenuto della presente proposta e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo dell'Appaltatore di data 2.
2. Il Contratto è disciplinato:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto la realizzazione di realizzazione di riprese e montaggio video per l'iniziativa "NOTTE DEI RICERCATORI 2022: I CONFINI DELLA SCIENZA. Innovazione e ricerca: limiti etici e nuove frontiere"**.** Per una descrizione dettagliata del servizio si rinvia all'Allegato 1 – Capitolato Tecnico Descrittivo e al preventivo presentato dall'Appaltatore, entrambi allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto, che sarà attivo dalla data di sottoscrizione dello stesso, dovrà concludersi entro e non oltre il __/09/2022. Alla scadenza, il contratto cesserà senza necessità di alcuna disdetta, essendo escluso il tacito rinnovo.
2. In nessun caso, al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di estendere il presente contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in € 2.392,00 (Diconsi euro duemilatrecentonovantadue/00) omnicomprensivi ed al netto dell'IVA. Detto importo verrà corrisposto su presentazione della relative fattura, dopo il termine dell'evento, con le modalità specificate nel capitolato tecnico.

2.La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e riportare il seguente codice **CIG: Z573767650**
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.

5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
6. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
7. La fattura dovrà essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
8. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
9. L'importo della predetta fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere espletato dall'Appaltatore con prontezza e regolarità. Si rinvia all'Allegato 1 – Capitolato Tecnico Descrittivo e al preventivo presentato dall'Appaltatore, entrambi allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Il referente dell'Amministrazione per l'esecuzione del contratto è la dott.ssa Valentina De Grazia, dipendente assegnata all'Ufficio Comunicazione.

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 13.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio in base all'ordine trasmesso con ogni mezzo scritto (PEC e e-mail) dall'Amministrazione; tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
8. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 7 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La presente informativa viene resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD) e in relazione ai dati personali forniti dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara, o comunque acquisiti da Area Science Park.

a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99.
L'Appaltatore, in qualità di interessato, potrà rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: urp@areasciencepark.it - PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Presso Area Science Park è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.

c) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali dei concorrenti è finalizzato unicamente al procedimento di affidamento del presente contratto o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nonché all'eventuale stipula e gestione del conseguente contratto.
La base giuridica del trattamento si rinviene nelle norme che disciplinano le procedure formali di gara in materia di lavori, forniture e servizi e acquisti di beni di interesse generale per l'Ente, nonché nell'art. 3, c. 2, lett. l) dello Statuto, che attribuisce all'Ente la facoltà di compiere ogni atto utile per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

d) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali
Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini dell'autorità, i dati potranno essere comunicati ai soggetti individuati in osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di appalti e concessioni, nonché ai titolari del diritto di accesso documentale.

e) Periodo di conservazione dei dati
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l'autorizzazione allo scarto.

f) Diritti dell'interessato
In riferimento ai dati personali conferiti, i concorrenti sono detentori dei seguenti diritti:

I. di accesso ai dati personali;
II. di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;
III. di opposizione al trattamento;
IV. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 2016/679;
V. di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Si precisa che per esercitare i diritti di cui ai numeri da I) a IV) potrà inviare un'e-mail al seguente indirizzo: rpd@areasciencepark.it.

Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

g) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un'eventuale mancata comunicazione dei dati

Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di espresse disposizioni di legge, è facoltativo, ma necessario per poter partecipare alla gara e procedere all'eventuale stipula ed esecuzione del contratto. Il mancato conferimento dei dati preclude le suddette attività.

ART. 9 – DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Area Science Park, in qualità di Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione delle attività espletate dall'Appaltatore, ritenuto che questi offra garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che i suddetti trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito per brevità "RGPD") e del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento Europeo (D.lgs. del 30 giugno 203, n. 196, così come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101), e sia in grado di assicurare la protezione dei diritti degli interessati designa l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento alle condizioni e nei termini di seguito riportati:

a. Oggetto dell'incarico di responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 28 del RGPD, l'Appaltatore è autorizzato a trattare, in qualità di responsabile del trattamento, per conto di Area Science Park, titolare del trattamento, i dati di carattere personale necessari al compimento delle attività previste dal presente contratto.

Il trattamento consisterà nel compimento delle operazioni necessarie e funzionali alle attività svolte dall'Appaltatore e richiederà il compimento delle seguenti operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati personali.

b. Identificazione dei dati oggetto di trattamento

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto Area Science Park, in qualità di titolare del trattamento, metterà a disposizione dell'Appaltatore le informazioni riferite alle persone fisiche partecipanti a qualsiasi titolo alle attività medesime, qualificabili come dati comuni oppure dati, ex art. 9 e 10 del RGPD.

c. Durata

Il presente incarico di responsabile del trattamento è condizionato, per oggetto e durata, allo svolgimento del rapporto con Area Science Park e si intenderà revocato di diritto alla cessazione del medesimo, prevista e disciplinata dall'art. 4. Il presente incarico ha pertanto una durata commisurata alla durata del presente contratto. La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alle obbligazioni di legge e contrattuali assunte nei confronti di Area Science Park, salvo l'archiviazione di dati, informazioni, file, log necessari per precostituire prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni medesime, fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto o dei diritti per responsabilità extracontrattuali e contrattuali. Area Science Park è consapevole che il responsabile potrà trattare i dati anche successivamente al venir meno del contratto, se ciò viene fatto per finalità lecite che non contrastano con l'Ordinamento interno. Qualora il rapporto tra Area Science Park e l'Appaltatore venisse meno per qualsiasi motivo o le attività di cui all'art. 3 non venissero più svolte, anche il presente incarico verrà automaticamente meno senza bisogno

di comunicazioni o revoche, ferma restando la possibilità per il responsabile di trattare i dati secondo le condizioni disciplinate dal presente contratto.

d. Obblighi del responsabile del trattamento

L'Appaltatore in qualità di responsabile del trattamento, si impegna a:

I. utilizzare i dati personali oggetto del trattamento e quelli che raccoglierà durante lo stesso, solo per la finalità oggetto del presente contratto. In nessun caso potrà utilizzare i dati per fini personali;

II. porre in essere le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e non agire per finalità illecite;

III. trattare i dati seguendo le istruzioni impartite da Area Science Park, in qualità di titolare del trattamento. Qualora il responsabile del trattamento ritenga che vi siano istruzioni che violano il RGPD o qualunque altra disposizione in materia di protezione dei dati dell'Unione Europea o degli Stati membri, dovrà darne immediatamente informazione ad Area Science Park;

IV. non comunicare dati a terzi, se non previa autorizzazione espressa di Area Science Park e nei casi previsti dalla legge. Il responsabile può comunicare i dati ad altri responsabili del trattamento incaricati da Area Science Park, nel rispetto delle istruzioni da quest'ultima impartite. In questo caso Area Science Park identificherà anticipatamente e per iscritto il soggetto a cui devono essere comunicati i dati, i dati da comunicare e le misure di sicurezza da applicare per procedere alla comunicazione;

V. comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* eventualmente utilizzati;

VI. mantenere l'obbligo di segretezza con riguardo ai dati personali a cui si ha avuto accesso per effetto del presente incarico, anche in seguito al completamento delle attività e alla cessazione dell'incarico di responsabile del trattamento;

VII. assistere Area Science Park nel fornire riscontro alle richieste per l'esercizio dei seguenti diritti degli interessati: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione; diritto di limitazione del trattamento; diritto di portabilità dei dati; diritto a non essere oggetto di decisioni individuali automatizzate, inclusa l'elaborazione di profili. L'Appaltatore deve rispondere, per conto di Area Science Park ed entro il termine stabilito, alle richieste per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati e a non essere oggetto di decisioni individuali automatizzate, relative ai dati oggetto dell'incarico;

VIII. fornire agli interessati, al momento della raccolta dei dati, attraverso la messa a disposizione dell'informativa, le informazioni relative ai trattamenti dei dati che saranno effettuati. La redazione e il formato dell'informativa dovranno essere concordati con Area Science Park prima dell'inizio della raccolta dei dati;

IX. notificare ad Area science Park, senza ingiustificato ritardo, e al più tardi entro 48 ore, mediante e-mail inviata agli indirizzi rpd@areasciencepark.it e support@areasciencepark.it, le violazioni della sicurezza dei dati personali a suo carico, di cui sia a conoscenza, nonché tutte le informazioni rilevanti ai fini della documentazione e comunicazione dell'evento. Non sarà necessaria la notifica quando è improbabile che la suddetta violazione della sicurezza costituisca un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notifica riporterà almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di un altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrizione delle possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali;

- descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte di Area Science Park per porre rimedio alla violazione della sicurezza dei dati personali, e anche, se del caso, le misure adottate per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Area Science Park comunica le violazioni della sicurezza dei dati all'Autorità di Protezione dei Dati e agli interessati.

La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- comunicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi;

X. mettere a disposizione di Area Science Park tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi, nonché per la realizzazione delle consulenze o dei controlli del titolare o altro sub-appaltatore da lui autorizzata;

XI. attuare i meccanismi necessari per pseudonimizzare e cifrare i dati personali, se del caso, assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi di trattamento, ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, adottando un'apposita procedura.

ART. 10 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) CIG Z683635F56**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 11 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 13- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da

parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 15 – PENALI

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. Costituisce inadempimento che dà titolo per l'applicazione della penale la mancata esecuzione del servizio entro il termine di cui all'art. 3.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 16 – SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., essendo il presente servizio di durata non superiore a 5 uomini giorno e non essendovi i rischi specifici contemplati dalla citata normativa, non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
2. L'Appaltatore è in ogni caso tenuto alla rigorosa osservanza di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e leggi e norme correlate) applicabili alla propria organizzazione.
3. Quando il personale dell'Appaltatore si reca presso la sede dell'Amministrazione è tenuto ad osservare le misure di sicurezza della sede, che verranno comunicate preventivamente o segnalate direttamente in loco dal personale dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da inadempienze da parte

dell'Appaltatore in materia di sicurezza.

ART. 17 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 18 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 19 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Sirica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ALLEGATI: - ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO;

- PREVENTIVO DELL'APPALTATORE DI DATA __/__/2022.